



CORTE COSTITUZIONALE E COGNOME DEI FIGLI: LE REGOLE DEL CAOS

SOMMARIO: 1. *Il comunicato e il nuovo quadro di regole.* – 2. *Verità e illusioni.* – 3. *Otto punti su cui riflettere.*

1. – L’attesa è finita e con essa l’agonia dell’antico primato del cognome paterno: la sentenza più “annunciata” di sempre della Consulta sul tema – l’ultima, si spera – è arrivata ieri, 27 aprile 2022, con un comunicato stampa che certifica la morte del vecchio principio e, insieme, ostende il nuovo: «*Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre – [...] Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due*»¹. Dopo le pronunce degli anni Ottanta e dei primi anni Duemila con cui la Corte si era dichiarata incompetente a rifondare la disciplina del cognome, pur additandone i difetti²; dopo la “riformina” operata col d.p.r. 54/2012, che s’era illuso di chiudere la partita sveltendo l’iter prefettizio di modifica dei nomi³; dopo l’occasione persa nel 2012-13 con la riforma della filiazione, che non si è occupata del cognome⁴; dopo la condanna della Corte di Strasburgo nel 2014 per l’eccessiva rigidità del sistema italiano⁵; dopo la decisione del 2016 con cui la Consulta, rotti gli indugi, ha dichiarato l’illegittimità della regola tradizionale, autorizzando i genitori, *se d’accordo*, a trasmettere *anche* il cognome materno⁶; dopo

¹ Si veda il comunicato stampa 27 aprile 2022 raggiungibile a questo indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220427135449.pdf Per più ampi riferimenti sul ricco dibattito dottrinale sviluppatosi in questi anni sul tema del cognome, mi limito alle poche note che seguono, rinviando per il resto – e per maggiore praticità – agli scritti che sono stati ospitati su questa stessa Rivista e possono qui rapidamente raggiungersi: TRIMARCHI, *Diritto all’identità e cognome della famiglia* (<http://www.juscivile.it/contributi/03%20-%20Mario%20Trimarchi.pdf>); TROIANO, *Cognome del minore e identità personale* (http://www.juscivile.it/contributi/2020/3_2020/01_Troiano.pdf); OLIVERO, *Ancora sul cognome: due luoghi comuni e due proposte per una riforma annunciata* (http://www.juscivile.it/contributi/2021/5_2021/03_Oliviero.pdf).

² Corte cost., 11 febbraio 1988, n. 176, in *Foro it.*, 1988, I, 1811; Corte cost., 19 maggio 1988, n. 586, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1649; successivamente Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in *Giur. cost.*, 2006, 543, seguita dal commento di PALICI DI SUNI.

³ Tale «trovata» – come l’ha definita criticamente LENTI, *Diritto di famiglia*, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 258, non ha in effetti impedito al nostro sistema di essere sanzionato dalla Corte EDU.

⁴ TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. e dir.*, 2013, 243 ss.

⁵ *Affaire Cusan e Fazzo vs. Italia*: Corte eur. dir. uomo, 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07, in *Foro it.*, 2014, IV, 57, con nota di CASABURI; in *Fam. e dir.*, 2014, 205, con note di CARBONE e STEFANELLI; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 515, con nota di WINKLER; in *Dir. fam.*, 2014, 537, con nota di ALCURI; in *Minori giust.*, 2014, f. 3, 193, con nota di PAZÈ; in *Giur. it.* 2014, 2670 (m), con nota di CORZANI.

⁶ Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *Foro it.* 2017, I, 1, con nota di CASABURI; in *Fam. e dir.*, 2017, 213, con nota di AL MUREDEN; in *Corr. giur.*, 2017, 165, con nota di CARBONE; in *Giur. it.* 2017, 815 (m), con nota

JUS CIVILE



l'ordinanza del febbraio 2021⁷ con cui la Corte, per i casi di *mancato accordo*, ha sollevato dinanzi a se stessa il dubbio sulla costituzionalità del criterio *residuale* del “patronimico”⁸, che la sentenza del '16 aveva graziato in attesa dell'«indifferibile intervento legislativo»; dopo l'ulteriore questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di appello di Potenza nello scorso novembre, per censurare l'intrasmissibilità del *solo cognome materno*⁹; dopo l'inutile attesa del Parlamento, che solo di recente ha ricalendarizzato i lavori per discutere i d.d.l. sulla riforma del cognome, presentanti copiosi anche in questa legislatura, ma impantanatisi tra crisi sanitarie e politiche.... Dopo tutte queste traversie che hanno reso lunghissima la distanza tra due punti vicinissimi, ecco dunque il nuovo assetto di regole che – in attesa di leggere la sentenza, ma sulla scorta dell'ordinanza di rimessione – traspare dal comunicato stampa. E che si può così scandire:

1) d'ora in poi a nessun figlio sarà più trasmesso *ipso iure* il solo cognome del padre, giacché, dopo essere stata erosa nel 2016, viene cancellata per tutti i figli – nati nel matrimonio, nati fuori o adottivi – la regola dell'*automatica* attribuzione del *solo cognome paterno*;

2) ai vecchi automatismi ne subentra uno nuovo: il *doppio cognome*, che la Corte non fa mistero di preferire ponendolo a chiusura del sistema quale criterio *legale*¹⁰, destinato a operare in difetto di diverse scelte dei privati («*la regola diventa ...il cognome di entrambi i genitori ... salvo che ...* »);

3) tali diverse scelte possono concretizzarsi nel prediligere *un solo cognome* eletto tra quelli dei genitori; i quali, se vogliono invece passarli entrambi – o semplicemente lasciano che il doppio cognome operi di *default*, come s'è detto – dovranno definirne *l'ordine*.

4) Ciò significa che, almeno per la prima generazione, si profilano *quattro opzioni* rimesse all'autonomia privata, ossia la scelta tra: I) il solo cognome paterno; II) il solo cognome materno; III) il cognome paterno seguito dal materno; IV) il cognome materno seguito dal paterno. Per esemplificare: d'ora innanzi al figlio di Angelo Vialuce e di Lorena Romanelli potrà darsi per cognome: I) Vialuce; II) Romanelli; III) Vialuce Romanelli; IV) Romanelli Vialuce. Così come alla figlia di Valerio Leonino e di Eunice Allegra potrà darsi per cognome I) solo Leonino; II) solo Allegra; III) Leonino Allegra; IV) Allegra Leonino.

di FAVALE; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 818, con nota di FAVILLI; in *Famiglia*, 2017, 67, con nota di BRIZZOLARI; in *Rass. avv. Stato*, 2017, f. 1, 97, con nota di FABRIZI; in *Guida dir.*, 2017, f. 5, 71, con nota di FINOCCHIARO; in *Giur. cost.*, 2017, 474, con nota di ASTONE; in *Rass. dir. civ.*, 2018, 289, con nota di TULLIO.

⁷ Corte cost., ord. 11 febbraio 2021, n. 18, in *Foro it.* 2021, I, 1945, con nota di CASABURI; in *Guida dir.* 2021, f. 8, 30, con nota di SALERNO; in *Fam. e dir.*, 2021, 461, con nota di BUGETTI e PIZZETTI; in *Giur. it.*, 2021, 1811 (m), con nota di OLIVERO; in *Famiglia*, 2021, 539, con nota di REPETTO; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 605, con nota di TROIANO; in *Giur. cost.*, 2021, 147, con nota di PRINCIPATO.

⁸ Per semplicità impiego il termine patronimico nel significato, un po' improprio, di cognome paterno. Patronimico, in senso proprio, è il nome o il cognome che deriva direttamente dal *nome* del padre per mezzo di un suffisso: dal Pelide Achille dei greci fino ai Petrovič e alle Petrovne della tradizione russa, passando per i tanti cognomi che *furono* davvero, in principio, patronimici: come i Di Pietro e i Di Giovanni, discendenti alla lontana di un Pietro e di un Giovanni senza “Di”.

⁹ App. Potenza, ord. 12 novembre 2021, su cui v. IANNICELLI, *Attribuzione al figlio del (solo) cognome materno*, in www.giustiziainsieme.it

¹⁰ Un po' come la comunione legale dei beni è il regime legale tra i regimi patrimoniali della famiglia.

JUS CIVILE



Ciò posto:

5) per uscire dall'*impasse* causata dell'incapacità dei genitori di accordarsi sull'*ordine* dei due cognomi, la Corte rinvia all'intervento del giudice «*in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico*»;

6) per «*regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione*» – e cioè il problema dell'eventuale adeguamento dei cognomi pregressi, la questione della loro comunanza tra più fratelli e, soprattutto, lo spinoso tema del trapasso dei doppi cognomi nei passaggi generazionali, di cui è improbabile che la sentenza si sia occupata – la Corte rinvia al legislatore e lo richiama al suo «*compito*». Compito per nulla agevole, per il modo stesso in cui la questione risulta ormai impostata.

2. - Dunque, antico cognome paterno addio. E, nel dargli il commiato, gli si può almeno riconoscere un piccolo alibi postumo se si ritiene che all'inizio esso servì non solo a *prevaricare*, ma a *compensare* un'oggettiva differenza tra madre e padre in ordine alla certezza della derivazione biologica. «*La mère donne la vie, le père donne le nom*», ha detto una volta un grande giurista belga¹¹. E un tempo era senz'altro vero. Ma è vero pure, al giorno d'oggi, che basta un granello di DNA per smuovere i dubbi più pesanti e squadernare ciò che in passato era un atto di fede.

Vero è anche il fatto che la regola dell'autonomia privata, promossa dalla Consulta, rappresenta il filo rosso che tiene insieme tutte le riforme che negli ultimi decenni hanno impegnato i vari parlamenti europei. I quali, pur partendo da tradizioni onomastiche dissimili, si sono trovati d'accordo nel delegare alle famiglie un potere che ha dispensato i legislatori dalla ricerca di un compromesso difficile, e per certi versi impossibile, tra eguaglianza, identità e tradizione. Cioè, chi vorrà rimarcare che la sentenza in esame non fa che avvicinarci ancor di più al modello "europeo" – che si va agglutinando intorno all'idea di un'eguaglianza raggiunta attraverso la negoziabilità del cognome – dirà senz'altro il vero.

Falso, invece, sarebbe sostenere che tale modello europeo esista davvero, nel senso dell'effettivo riscontro di un quadro trasversale di regole operative omogenee. Le differenze tra i vari sistemi, pur riformati, restano in effetti notevoli e, per certi versi, si sono perfino *accentuate* rispetto a quelle che si potevano riscontrare in partenza quando un po' ovunque dominava l'idea della prevalenza del "patronimico"¹².

¹¹ Segnatamente: Jean Louis Renchon. Lo ricorda VAN-GYSEL, *Le nom, lieu du pouvoir, et égalité de genre*, in *Individu, Famille et Etat* (in corso di pubblicazione), Larcier, 2022, 211.

¹² Emblematico è il caso francese e belga. In entrambi i Paesi, in origine, vigeva una regola consuetudinaria equivalente a quella italiana. Oggi, dopo una serie di riforme, in entrambi i sistemi è dato ai genitori il potere di scegliere se passare il nome del padre, della madre o entrambi. In caso di omessa scelta o di disaccordo, la regola residuale belga prevede la trasmissione del doppio cognome in ordine alfabetico. In Francia, invece, si distingue: in *assenza* di una dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile che menzioni la scelta del nome del figlio, quest'ultimo assume il nome del genitore nei confronti del quale è stata accertata per prima la filiazione e – se è stata accertata simultaneamente – prende il cognome *del padre*; mentre è solo in caso di *disaccordo* tra i genitori, denunciato da uno di loro all'ufficiale di stato civile, che il figlio assume il doppio cognome in ordine alfabetico. Per una panoramica dei principali sistemi stranieri: AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in

JUS CIVILE



Falsa, inoltre, è la convinzione che l'autonomia privata abbia in sé il dono taumaturgico di risolvere tutti i problemi. Ciò per la natura stessa della decisione in oggetto, la quale presenta delle rigidità specifiche, del tutto ignote alla scelta – solo in apparenza equivalente – del prenome dei figli, dove la libertà dei genitori ha tutto l'agio di esprimersi in ogni direzione.

Falsa, infine, è la speranza che raddoppiando i cognomi si possa garantire una perfetta eguaglianza tra i sessi e la compiuta sintesi identitaria – nel nome del figlio – di tutti i rami genealogici da cui egli discende. Anche i cognomi delle madri attuali sono in effetti paterni dal lato degli ascendenti, sicché ai primi nati dopo la regola nuova s'imporrà comunque un cognome tratto soltanto per via patrilineare. Ma al di là di questo aspetto (che è l'inesorabile lascito della regola vecchia), è soprattutto il livello di parità assicurato dal doppio cognome a rivelarsi per sua natura transeunte e da richiedere, come stiamo per vedere, continue “amputazioni identitarie”.

3. - Questi, in sintesi, sono gli otto aspetti fondamentali che il legislatore dovrebbe attentamente valutare nell'assolvere al compito a cui è chiamato.

1) Il primo è il più ovvio ed è che l'autonomia privata ha un costo: va esercitata. E non è detto che i genitori riescano a trovare un'intesa. Per cui, ad un criterio residuale ma derogabile (il doppio cognome, come si è visto), sarebbe forse preferibile un sistema legale imperativo (mitigato soltanto dalla possibilità di una modifica amministrativa dei nomi e dei cognomi, di cui si è detto). Certo, sostenere oggi che sia meglio il paternalismo legislativo ad una boccata di autonomia può apparire un'eresia. Eppure, se si teme – come si afferma in altri contesti e a ragione – che la famiglia non sia per forza il luogo della perfetta eguaglianza perché certe larvate forme di sudditanza psicologica sono dure a morire, c'è anche da temere che, affidando la scelta del cognome all'autonomia, si cancelli il confine tra un vero accordo e un'accondiscendenza remissiva; e così si finisca per far rientrare dalla finestra ciò che si voleva scacciare dalla porta. L'esempio francese è istruttivo: in base a un'inchiesta condotta nel 2012, ad un decennio dall'avvio della riforma, l'83% dei neonati di quell'anno risultava aver ricevuto il solo cognome paterno, ed anche nei casi di doppio cognome il paterno era quasi sempre preposto. Non solo: anche laddove il materno risultava anteposto al paterno, era quest'ultimo ad essere impiegato in un numero non trascurabile di ipotesi¹³. Può darsi che tra cent'anni anche questi strascichi appariranno solo i palpiti finali di una consuetudine al crepuscolo. Nell'immediato, tuttavia, è innegabile che l'assetto che si profila legittimi il tentativo “muscolare” della regola sociale di sopravvivere a quella ratificata dalla Consulta. Sconfessata l'*opinio iuris*, potrebbe così perpetuarsi la *longa repetitio*. E non è detto che ciò appaghi davvero le istanze (egualitarie e identitarie) di chi si è battuto contro la regola appena deposta. Ma quali erano tali istanze?

www.comparazionedirittocivile.it, 1 ss.; BASSU, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2016, 545 ss.; BUGETTI, *L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari*, in *Fam. e dir.*, 2004, 442 ss.

¹³ Per questi dati cfr. TEYSSIE, *Droit des personnes*, Lexis Nexis, Parigi, 2020, 324.

JUS CIVILE



2) Adesso si deve distinguere. La vittoria porta infatti al pettine l'oggettiva differenza fra due tipi di rivendicazioni che si sono accavallate e sospinte a vicenda nella fase di polemica contro il "patronimico". Esse, però, mettono in luce due opzioni legislative *ben diverse* in ordine al modo di garantire la parità tra i genitori e la compiuta realizzazione dell'identità personale del figlio. In effetti, mentre una parte dei detrattori e delle detrattici del cognome paterno aveva contestato la vecchia regola perché non consentiva la *possibilità* di una deroga *pattizia*, altri ed altre avevano invece denunciato il *vulnus* egualitario nascente dal *fatto in sé* di veder cadere ogni volta il cognome della madre, con l'ulteriore lesione inflitta dalla "caduta" all'identità del figlio, mutilato – nell'immediato e nel futuro – di una parte della sua personalità, siccome destinatario di un cognome ricognitivo di un solo ramo genitoriale. Finché si è trattato di combattere il passato, ripeto, le due rivendicazioni hanno potuto convergere e apparire quasi due facce della stessa moneta. Ora non più, poiché *la prima può concretamente nuocere alla seconda*. In effetti, chi reclamava la mera libertà di scegliere potrà sentirsi appagato da una soluzione come quella affiancata dalla Corte, e che si rispecchia nella più parte dei d.d.l. discussi in Parlamento, quasi tutti intonati all'idea dell'autonomia che si apre alla scelta tra cognomi individuali o doppio cognome¹⁴. Ma chi ha ragione di temere – per i motivi indicati al punto 1 – che da un'autonomia "ingessata" non derivi quella rivoluzione dei costumi che si voleva propiziare, non potrà che trovare insoddisfacente il rinvio all'alea di una negoziazione tra privati.

3) S'immagini, nondimeno, uno scenario ideale fatto di coppie in cui l'autonomia si dispieghi senza remore grazie al libero gioco di volontà egualmente libere. Tale libertà, tuttavia, è per sua natura costretta in ulteriori rigidità che attengono all'oggetto della decisione. La scelta del cognome, una volta fatta, è irrevocabile (salvo sempre il ricorso al Prefetto). La scelta del cognome, fatta una volta, condiziona le successive. È questo, in effetti, un principio – quello dell'unità del cognome tra fratelli e sorelle – che tutti i d.d.l. giacenti in Parlamento recepiscono in modo alquanto rigido, per non dire acritico, e che invariabilmente si rinviene nei vari modelli europei. Il dogma dell'unità – come vedremo – merita a mio avviso di essere declinato con ragionevolezza. Ma intanto un dato è evidente: se il cognome scelto per il primogenito *deve* passare ai cadetti, questo significa che la libertà di scelta del cognome è una libertà che si consuma tutta in una volta. In quanto tale, essa si sottrae alla possibilità stessa di un compromesso in divenire e al gioco della rivedibilità e dell'alternanza (*una volta decidi tu, una volta io*), che in tanti ambiti della vita quotidiana – magari proprio a partire dalla scelta del prenome dei figli – è in grado di prevenire i dissidi e disporre gli spiriti all'accordo. Ed è perciò che chi equipara la libertà di scegliere il cognome a quella di scegliere il prenome mescola, in buona o in mala fede, due entità non comparabili. Né si obietti che con 1,2 figli in media per coppia il problema dell'alternanza è quasi virtuale: avere un figlio unico non fa che acuire la rigidità di una scelta che diviene a questo punto *una tantum* nella vita di una coppia.

¹⁴ Un'analisi ad ampio spettro di tali progetti di legge – nell'attuale come nelle passate legislature – evidenzia infatti il frequente ricorso ad una soluzione che lascia ai genitori la libera scelta tra tre opzioni sul modello franco-belga: cognome paterno, cognome materno, doppio cognome nell'ordine concordato (o in quello alfabetico in caso di mancato accordo).

JUS CIVILE



4) Il quarto profilo critico attiene all'eguaglianza (e ai suoi rapporti col diritto all'identità). Non mi riferisco ai genitori, perché per essi l'eguaglianza potrebbe astrattamente trovare soddisfazione nella parità (formale) garantita dall'autonomia privata o nella parità (sostanziale) incarnata dal doppio cognome. Né mi riferisco all'eguaglianza tra fratelli e sorelle, assicurata dall'unità del cognome tra primogenito e cadetti, di cui si è appena detto. Il riferimento riguarda invece i diritti delle *future generazioni* in quanto tali. Dato infatti che la nuova libertà può esercitarsi indifferentemente in tutte le direzioni già illustrate, è inevitabile immaginare un domani popolato di bambini e bambine dal doppio cognome e, accanto a loro, di coetanei dal cognome unico; e tra questi vi sarà chi porterà solo il cognome del papà e chi solo quello della mamma. Certo, esistono asimmetrie ben più dolorose e preoccupanti; e si può anche sorvolare sull'aggravio che un simile sistema avrà sul piano amministrativo e sulle spalle degli storici del futuro quando cercheranno di ripercorrere le genealogie affidandosi a meccanismi ormai casuali. Forse il loro lavoro sarà comunque facilitato dalle banche dati di uno stato civile consultabile *online*. Ma se anche non fosse così, e tornando al cuore della questione: siamo davvero sicuri che a far dipendere il cognome dal libero arbitrio degli adulti si renda un buon servizio all'eguaglianza tra i più piccoli e alla loro identità? Possibile – e non vi è alcuna polemica nel rilievo – che chi si è battuto lealmente contro una disciplina impositiva del solo cognome paterno possa accettare che un figlio si ritrovi, supponiamo, col solo cognome materno, altrettanto ricognitivo di un unico ramo genitoriale? E ciò, appunto, non in forza di una legge generale e astratta capace di giustificare eventuali asimmetrie in modo razionale, ma per puro capriccio dei genitori?

5) Contro i rischi delle scelte degli adulti si potrebbe, tuttavia, obiettare che la citata riforma dello stato civile del 2012 ha reso oltremodo agevole chiedere una modifica del cognome per via amministrativa; tant'è che già oggi sono migliaia le domande accolte dalle Prefetture per dare modo ai richiedenti di appagare il desiderio di fregiarsi anche del cognome materno, insieme a quello paterno portato fin dalla nascita. E allora – qui sta l'obiezione – se le malaccorte scelte dei genitori continuassero anche in futuro a privare i figli di una componente identitaria per loro essenziale (materna o paterna, a questo punto non importa), non sarebbe difficile per i figli stessi chiedere l'emenda di tali storture perorando un'integrazione del proprio cognome per ragioni affettive. Tutto ciò sarebbe senz'altro possibile *Ma non è la soluzione del problema posto*. Occorre in effetti sottolineare che una simile procedura sarebbe di norma attivata da figli ormai adulti, mentre è da piccoli, anzi da piccolissimi che inizia a formarsi l'identità e l'autopercezione di sé. Per cui, se si vuole davvero credere che l'identità personale valorizzata da questa sentenza e dai provvedimenti che l'hanno preceduta non sia (solo) quella dei genitori (e cioè la loro comprensibile aspirazione di perpetuarsi nel nome dei figli), ma sia (anzitutto) quella dei figli di specchiarsi in entrambi i rami genitoriali, risulta davvero difficile ipotizzare che uno "scompenso" identitario patito per anni possa sanarsi di colpo con un tardivo ricorso prefettizio in età adulta. Ancora una volta, non è detto che l'autonomia dei genitori sia il miglior viatico per l'identità dei figli.

JUS CIVILE



6) Esiste però un criterio di chiusura, che coincide, come detto, col *doppio cognome*. Esso è il vero cuore della pronuncia della Corte; e tale criterio, semplicemente *scegliendo di non scegliere*, parrebbe cancellare di colpo quasi tutti gli inconvenienti fin qui rilevati. In effetti, va dato atto alla Corte che, per come si erano messe le cose, la via del doppio cognome era ormai l'unica possibile per sottrarsi all'insostenibilità del compromesso scaturito dal precedente del 2016; il quale – come già detto – aveva conservato il “patronimico” per i casi di mancato accordo, così concedendo al padre il privilegio (quello sì nuovo e gratuito) di trasmettere il proprio cognome semplicemente rifiutando di scendere a patti con la madre. Ora, invece, il fatto di sottrarsi alla ricerca di un accordo non è più una scelta vincente. Ma non è neppure perdente e qui parrebbe risiedere la saggezza del criterio del doppio cognome: il più economico (dal punto di vista degli equilibri da considerare) e il più ecumenico (dal punto di vista degli interessi in apparenza soddisfatti). È davvero così? Sì, *ma, anche qui, per una volta soltanto*. Occorre in effetti aver presente che due cognomi sono per metà un regalo e per metà un prestito, come sanno bene i sistemi – anche europei – che continuano a prediligere il metodo *tranchant* del cognome unico. Le catene onomastiche, infatti, non possono allungarsi all'infinito. Ciò in concreto significa che nel contesto italiano i due cognomi potranno essere dati a cuor leggero solo dai genitori di oggi, che di norma ne hanno *uno* a testa. Ma quando i loro figli saranno adulti e dovranno a loro volta trasmettere il cognome la cambiale andrà pagata. S'imporrà allora una scelta; e non è detto che essa non sia dolorosa, vuoi per l'identità genitoriale di quei figli ormai cresciuti, vuoi per i rapporti con i loro ascendenti il cui cognome sarà scartato nella ri-trasmissione ai nipoti, vuoi per i nipoti stessi, se non altro nella misura in cui si dovrà per loro prendere atto che nessun sistema onomastico può assicurare davvero la completezza dei riferimenti genealogici.

7) Tutto ciò porta a gettare lo sguardo oltre la seconda generazione successiva all'ingresso delle regole nuove. Con quale criterio verrà sciolto il delicato nodo dei passaggi intergenerazionali? Il comunicato stampa non fa parola al riguardo, ed è ragionevole attendersi che la Consulta si sia astenuta dall'ipotizzare una soluzione, lasciando tutto l'ingrato compito al legislatore. Se però guardiamo agli ordinamenti stranieri che più assomigliano al sistema ormai inaugurato anche da noi, balza subito agli occhi una constatazione: ossia la *crescita esponenziale* che il doppio cognome, coniugato all'autonomia privata, può avere sulle possibili *ri-combinazioni* dei cognomi ormai doppi. Si riprenda l'esempio dei figli dei signori Vialuce e Romanelli e dei signori Leonino e Allegra, già incontrati due pagine addietro. Si supponga che essi diano ai loro figli un doppio cognome e che tali figli si uniscano per mettere al mondo un bambino. Le combinazioni possibili, che abbiamo a suo tempo visto essere *quattro*, salgono potenzialmente a *dieci*. Dalla madre (dal doppio cognome) Vialuce Romanelli e dal padre (dal doppio cognome) Leonino Allegra potrebbero infatti scaturire i cognomi: I) Vialuce Romanelli; II) Leonino Allegra; III) Vialuce Leonino; IV) Leonino Vialuce; V) Vialuce Allegra; VI) Allegra Vialuce; VII) Romanelli Leonino; VIII) Leonino Romanelli; IX) Romanelli Allegra; X) Allegra Romanelli¹⁵. Senza con-

¹⁵ L'esempio ricalca quello della circolare belga del 30 maggio 2014, diramata all'indomani della riforma attuata in quel Paese. *Exemple 1: Ire génération: père: Durand; mère: Peeters. / 2e génération: Les père et mère choisissent*

JUS CIVILE



tare che, anche in questi casi, si potrebbe permettere ai genitori di sfrondare tutto e di dare al figlio un mono-cognome, scelto tra i loro quattro (il che aggiungerebbe ulteriori quattro opzioni). Così come va messo in conto, all'opposto, l'effetto moltiplicatorio che potrebbe essere innescato dai doppi cognomi della tradizione italiana, non molti, d'accordo, ma neppure trascurabili. Chi ha già oggi due cognomi, potrà passarli entrambi, unendoli a quello dell'altro genitore? Anche sul punto, la parola spetterà al legislatore.

8) La scelta che si prospetta appare dunque per certi versi “bulimica”, anche per i fautori più convinti dell'autonomia. Ma cosa accadrà se i genitori non sapranno accordarsi sull'ordine da dare a tanta messe di cognomi, e non decideranno passivamente nulla, oppure duelleranno per una questione di precedenza come il fra' Cristoforo di Manzoni? Qui, ammesso che il comunicato fotografi puntualmente la regola che la sentenza cesellerà con più parole, la soluzione è minimale, limitandosi, come già detto, a far «*salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico*»¹⁶. La scelta manifesta vaghe affinità col modello spagnolo, che ora affida all'*Encargado del Registro civil* – nell'inerzia degli interessati – l'ordine di iscrizione nell'atto di nascita dei due *apellidos* assunta «*atendiendo al interés superior del menor*». Dal comunicato non è dato sapere a quali criteri il giudice italiano eventualmente investito della questione potrà appellarsi; ma è evidente che, cercando tra i principi dell'ordinamento, non potrà che imbattersi anche lui, come il povero *encargado*, nel superiore interesse del minore. E quale sarai mai questo interesse? Dubito seriamente che il figlio, anche se potesse parlare, sarebbe in grado di esprimere una scelta ponderata. Altrettanto seriamente si può dubitare che una simile ponderazione possa farla il giudice, almeno nei casi ordinari. Il rischio, allora, è che l'inerzia spinga di nuovo verso la via più breve; e che in difetto di ragioni di prestigio legate ad un cognome o ad eccezionali ragioni cacofoniche prodotte da certi accostamenti l'ordine che si sceglierà sarà – ancora una volta – quello che appare il più economico e il più ecumenico insieme. Qui: *l'alfabeto*.

La soluzione, in effetti, è già accolta in ordinamenti affini; proprio in quelli (come il francese e il belga) che più assomigliano al nuovo sistema italiano. Soprattutto, tale soluzione ritorna in moltissimi dei d.d.l. presentati nelle ultime legislature, rappresentando uno dei *leitmotiv* più suonati, su cui non sarebbe difficile trovare una larga intesa. E tale intesa non si limiterebbe, a questo punto, a fare dell'alfabeto il criterio per combinare i doppi cognomi alla prima generazione, ma anche per sciogliere il nodo della loro trasmissione intergenerazionale, per scorciare le catene cognominali prima che si allunghino a dismisura, mandando avanti, ad ogni giro, i cognomi che occupano i gradi inferiori dell'alfabeto. Con il che si arriverebbe – io temo – alla

pour leur fils le double nom Durand Peeters. / 3e génération: père: Durand Peeters; mère: Dupont Janssen. Les père et mère pourront choisir les noms suivants pour leur enfant: Durand Peeters, Dupont Janssen, Durand Dupont, Dupont Durand, Durand Janssen, Janssen Durand, Peeters Dupont, Dupont Peeters, Peeters Janssen, Janssen Peeters.

¹⁶ Il rinvio, come già era stato suggerito prima dell'ultima pronuncia da un'attenta dottrina, parrebbe raccordabile con l'art. 145 c.c. in tema di intervento del giudice in materia di “affari essenziali” nell'interesse del figlio. Cfr., ad es., SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore ... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale, in Consulta on line, 2/2021, 478.*

JUS CIVILE



peggiore delle soluzioni possibili per un sistema, come il nostro, che nella straordinaria ricchezza dei tipi cognominali ha trovato uno dei tanti modi per riflettere l'infinita complessità della sua storia¹⁷. Nel lungo periodo, infatti, nel gioco anche casuale dell'amore e dei singoli intrecci dei nomi familiari, i cognomi della seconda metà dell'alfabeto sarebbero condannati all'estinzione, come i dinosauri.

**

Esistono alternative? Sì, e in altra sede si è tentato di descriverle con più compiutezza, evidenziando i limiti dell'autonomia e i rischi dell'alfabeto. Qui basti rimarcare che se si pensa – come sinceramente sembra la nostra Consulta – che il doppio cognome sia la soluzione più incline all'eguaglianza dei sessi e la più idonea allo sviluppo dell'identità personale dei figli, non serve (ed è anzi potenzialmente controproducente) affidarla agli incerti esiti dell'autonomia privata. Al contempo, occorre rassegnarsi all'evidenza che il doppio cognome è quello che è: un binomio per sua natura ineguale giacché formato da componenti che si uniscono per una generazione, ma devono necessariamente scomporsi in vista della successiva. Per cui – in ogni binomio – si può identificare una parte “forte” – che si trasmetterà – ed una, per così dire, recessiva, destinata a durare una generazione soltanto. Accettata l'ineluttabilità di questa asimmetria, se proprio si intende prediligere il doppio cognome, non c'è bisogno di accompagnare la sua rivoluzionaria introduzione con scelte potenzialmente caotiche e nocive – nel lungo periodo – per la conservazione del patrimonio cognominale italiano. Basterebbe, ogni volta, combinare i cognomi per ordine di diffusione, mettendo in coda il più comune e in testa il più raro e lasciare che sia questo a trasmettersi alle successive generazioni, confidando su dati statistici che sarebbe oggi facile reperire grazie alla digitalizzazione degli atti dello stato civile.

Oppure si potrebbe cercare a ritroso, nella nostra storia, lo spunto per una soluzione tanto antica quanto originale; la quale affonda le radici in una consuetudine sarda, fissata in alcuni registri parrocchiali del Seicento, ma tanto remota da precorrere le influenze spagnole sull'isola, e da lasciar trapelare le labili tracce di un originario sistema matriarcale, misuratosi – in un'epoca remotissima – con la nascente concezione patriarcale della famiglia, così da generare questo compromesso: che ai figli maschi era dato portare il cognome paterno (e «*se il cognome è doppio quello del padre precede, solitamente, il materno*»); mentre alle femmine era dato il materno (salvo portare, in caso di doppio cognome, «*prima quello della madre e poi quello del padre*»)¹⁸.

¹⁷ Sul punto, per tutti, BIZZOCCHI, *I cognomi degli Italiani. Una storia lunga 1000 anni*, Laterza, 2014, 29.

¹⁸ Tale antica regola consuetudinaria è ricordata da BESTA, *L'attribuzione del cognome nella Sardegna medievale*, Studi di storia e diritto in onore di Carlo Cassese, vol. I, Giuffrè, 1940, 479 ss. Un sistema assai simile, molto tempo dopo le scoperte e gli scritti di Besta, sarà riproposto e sviluppato in modo scientifico dal greco Constantin Despotopoulos in un articolo in lingua francese comparso sulla fine degli anni Sessanta del secolo scorso: DESPOTOPOULOS, *Sur le nom de famille*, in *Revue trim. droit civil*, 1969, 716 ss. E quasi trent'anni più tardi il medesimo sistema sarà ulteriormente rilanciato dal belga Paul BIENBON dalle colonne del giornale *Le Soir* in un articolo rimasto non privo di eco in quel Paese. Ma al di là di qualche citazione nei lavori parlamentari belgi sulla riforma del cognome, né il “*système Bienbon*” né il “*système Despotopoulos*” hanno fin qui attecchito – a quanto mi consta – in testi di legge.

JUS CIVILE



Certo, nulla è perfetto; e, se venisse riproposto oggi, tale sistema incrociato imporrebbe un parziale sacrificio del già citato principio di unità del cognome tra fratelli e sorelle. Ma tale principio, come già detto, può essere corretto in modo assennato, senza nuocere a nessuno. Coticché, se alle figlie si trasmettesse il cognome della madre, e se esse lo trasmettessero invariabilmente alle nipoti e alle pronipoti (abbinato ogni volta al cognome dei padri, destinato a cadere al successivo passaggio generazionale) e se, vicendevolmente, i padri potessero trasmettere il cognome ai figli, ai nipoti e ai pronipoti (con l'aggiunta, ogni volta, del cognome materno, ma sempre per una sola generazione) si avrebbe alla fine un sistema:

- 1) egualitario siccome fondato sull'eguale probabilità di avere prole maschile o femminile;
- 2) razionalmente impostato e intelligibile nei passaggi generazionali;
- 3) sottratto all'incerto gioco dell'autonomia;
- 4) innocuo ed anzi propizio alla conservazione delle varietà cognominali, ché i cognomi maschili e femminili avrebbero le stesse possibilità di trasmettersi;
- 5) non troppo oneroso per il principio di unità del cognome, perché fratelli e sorelle avrebbero lo stesso cognome, sia pure invertito;
- 6) non gravoso, infine, per i genitori, poiché i padri dovrebbero rinunciare a ciò che mai, in pratica, hanno avuto, e cioè la pretesa di passare il proprio cognome ai nipoti generati dalle loro figlie. Mentre le madri avrebbero un'eguaglianza del tutto speculare da guadagnare¹⁹. Un'eguaglianza non assoluta – d'accordo – ma ragionevole e fondata sul genere, croce e delizia di tutte le discussioni che hanno accompagnato la riforma dei cognomi; il quale, oltre ad averle alimentate, avrebbe così il merito di averne propiziato la soluzione.

[LUCIANO OLIVERO]

¹⁹ Sono le parole di Bienbon, citato alla nota precedente : «*Les hommes n'y perdent rien puisque actuellement déjà, pour les enfants de leurs filles, leur patronyme se perdait au profit de celui du beau-fils. Les femmes en revanche ont l'égalité et la justice à gagner*».